

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001521	28/07/2025

OGGETTO: Tribunale di Trani. Giudizio R.G. n. 4302/2020. Ordinanza n. 903/2025. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001742 DEL 22/07/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 25/07/2025 13:26 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 25/07/2025 15:33 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 28/07/2025 13:06 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 28/07/2025 12:52 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/07/2025**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 28/07/2025 13:07
Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Tribunale di Trani. Giudizio R.G. n. 4302/2020. Ordinanza n. 903/2025. Esecuzione.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, R.G. n. 4302/2020, la ricorrente in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale delle due figlie, esperito il procedimento per ATP – RG n. 1262/2020 -, chiedeva al Tribunale di Trani, la condanna della ASL BA e della ASL BAT, al risarcimento di tutti danni subiti, patrimoniali e non, per presunta medical malpractice a seguito del decesso del congiunto;
- le amministrazioni sanitarie si costituivano in giudizio contestando la fondatezza della domanda e l'esagerata quantificazione del danno;
- con ordinanza n. 903/2025 del 10.03.2025, notificata il 26.03.2025, il Tribunale di Trani accoglieva parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condannava:
 - l'ASL BA al risarcimento dei danni da perdita di chances di sopravvivenza e da perdita di chances di godimento del rapporto parentale, interessi sulle somme da risarcire, oltre spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato difensore e, competenze della CTU liquidate con decreto del 21.07.2020;
 - compensava integralmente le competenze nei confronti dell'ASL BAT;
 - respingeva ogni altra domanda di parte attrice;
- con atto di citazione in appello notificato in data 10.04.2025, la ricorrente, odierna appellante, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale delle due figlie, chiedeva alla Corte d'Appello di Bari la riforma dell'ordinanza n. 903/2025 sul presupposto di una insufficiente quantificazione del danno; l'Azienda ha provveduto alla proposizione di appello incidentale, pendente al RG n. 681/2025 della Corte d'Appello di Bari.

CONSIDERATO CHE

- l'avvocato difensore dell'attrice, con nota pec acclarata al prot. az. n.40099/2025 27.03.2025, trasmetteva il dettaglio delle somme da liquidare in favore dei beneficiari, verificato contabilmente con esito positivo dalla Struttura Burocratico Legale;

- con nota pec del 28.05.2025, il difensore degli attori trasmetteva dichiarazione di una delle due figlie, divenuta maggiorenne, con la quale autorizzava al pagamento delle somme in suo favore nei confronti della madre, documento allegato al provvedimento, non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, mentre per la figlia minorene allegava provvedimento del Giudice Tutelare, con il quale veniva autorizzata la madre ad incassare le somme per conto della minore e, successivamente depositarle su libretto postale intestato alla beneficiaria, atto allegato al presente provvedimento, non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;
- con nota pec acclarata al prot. az. n. 77999/2025 del 18.06.2025, l'avvocato difensore, invitava e diffidava l'Azienda a provvedere alla liquidazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani in pendenza dell'appello, minacciando l'avvio delle procedure esecutive;
- con nota pec acclarata al prot. az. 91787/2025 del 16.07.2025 la Struttura Burocratico Legale chiedeva all'avv. difensore l'integrazione documentale necessaria per procedere con la liquidazione dell'ordinanza in oggetto, documentazione poi trasmessa dal difensore con nota del 18.07.2025 acclarata al prot. az. n. 93539/2025 del 21.07.2025.

RITENUTO

- pertanto, al sol fine di evitare l'esecuzione forzata, con ogni più ampia riserva di azione di recupero all'esito dell'appello, di dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Trani n. 903/2025, liquidando in favore dei beneficiari e in favore dell'avvocato difensore distrattario, le somme come dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto dell'ordinanza del Tribunale di Trani n. 903/2025 del 10.03.2025 e per l'effetto di:
- liquidare in favore degli attori e in favore dell'avvocato difensore distrattario le competenze del procedimento in ATP e del giudizio di merito, le somme come dettagliato nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e conseguentemente pagare in favore del coniuge del *de cuius*, e dell'avvocato difensore, con ogni più ampia riserva di azione di recupero all'esito del giudizio di appello;
- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973 nei confronti di tutti i beneficiari;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 115.054,62 venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00020 "Fondo rischi per copertura diretta dei

rischi”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2020 e successivamente rideterminata negli anni successivi;

- trasmettere il presente provvedimento agli attori, per il tramite del loro difensore, all’indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza;
- di trasmettere copia del presente atto all’U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. n. 307/2020

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2020	115.054,62

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

PROPOSTA N.RO 20250001742 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001521 DEL 28/07/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 23/07/2025 10:07
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 23/07/2025 11:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 24/07/2025 12:00